

Rivista trimestrale di diritto pubblico

Feliciano Benvenuti nel centenario della nascita



www.giuffre.it/riviste/rtdp

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo

www.irpa.eu/rtdp



GIUFFRÈ EDITORE

ISSN 0557-1464

La *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, fondata nel 1951 da Guido Zanobini, è stata diretta dal 1964 al 2000 da Giovanni Miele e Massimo Severo Giannini.

Direttore: Sabino Cassese

Comitato scientifico: Jean-Bernard Auby, Francesca Bignami, Armin von Bogdandy, Mark Thatcher, Joseph H.H. Weiler

Vicedirettore: Bernardo Giorgio Mattarella

Comitato di direzione: Stefano Battini, Lorenzo Casini, Marco D'Alberti, Giulio Napolitano, Aldo Sandulli, Luisa Torchia, Giulio Vesperini

Primo redattore: Elisa D'Alterio

La direzione e la redazione della Rivista hanno sede in via Cristoforo Colombo, 115 - 00147 Roma - tel. 06/5136691 - fax 06/5128205 - e-mail: rtdp@giuffre.it.
Sito *web*: www.irpa.eu/rtdp

AVVERTENZA PER GLI AUTORI

La *Rivista* adopera la fotocomposizione. Gli autori possono far pervenire i loro articoli in formato «.doc», redatti secondo le istruzioni per gli autori riportate alla fine di ogni fascicolo, tramite e-mail all'indirizzo rtdp@giuffre.it. Per chiarimenti si prega di rivolgersi alla redazione della rivista.

Nei prossimi fascicoli

Il caso «Micula» – *Lobbying* e politiche anticorruzione – La disciplina dei referendum in chiave comparata – La preparazione della Costituzione (1943 - 1947) – La riforma della pubblica amministrazione – Il centenario de L'ordinamento giuridico di Santi Romano.

2017

ANNO LXVII

Rivista trimestrale di diritto pubblico



GIUFFRÈ EDITORE

SOMMARIO
FASCICOLO N. 1

Feliciano Benvenuti nel centenario della nascita

<i>In memoria di Feliciano Benvenuti</i>	1
ALESSANDRO PAJNO, <i>Benvenuti e il futuro</i>	5
DARIA DE PRETIS, <i>Benvenuti e la Costituzione</i>	17
GIACINTO DELLA CANANEA, <i>Benvenuti e l'Europa</i>	27
GREGORIO ARENA, <i>Amministrazione e società. Il nuovo cittadino.</i>	43
ENZO BALBONI, <i>Per la democraticità dell'amministrazione: un pensiero lungo un'intera vita</i>	57
UMBERTO ALLEGRETTI, <i>Benvenuti e le potenzialità del realismo utopico.....</i>	65
FULVIO CORTESE, <i>L'organizzazione amministrativa e le autonomie territoriali nel pensiero di Benvenuti.....</i>	73
LUCA R. PERFETTI, <i>L'azione amministrativa tra libertà e funzione</i>	99
GIORGIO PASTORI, <i>L'insegnamento di un Maestro</i>	143
ALDO SANDULLI, <i>Benvenuti e le nuove dighe del diritto.....</i>	153

Rassegne

FERNANDO VENTURINI, <i>I magistrati eletti al Parlamento italiano, 1861-2013: dati e metodologia.....</i>	175
FRANCESCA LEOTTA, <i>La natura giuridica delle attività di bonifica dei siti inquinati</i>	227

Rivista Bibliografica

<i>Opere di Luigi Lacchè</i> (Fulvio Cortese); <i>Nicola Lupo e Cristina Fasone</i> (Filippo Maria Longhi); <i>Luca De Lucia e Ferdinand Wollenschläger</i> (Elena Buoso); <i>Concetta Brescia Morra</i> (Giuseppe Sciascia); <i>Angelo Lalli</i> (Aldo Sandulli); <i>Graziana Urbano</i> (Rita Perez)	251
Note bibliografiche a cura di Sabino Cassese, Fabrizio Di Mascio, Elisabetta Morlino, Rita Perez, Gianluca Sgueo, Giulio Vesperini	281

Notizie

Una giornata di studi in onore di Luciano Vandelli (<i>Claudia Tubertini</i>)	287
Un convegno italo-cinese in materia di diritto ambientale (<i>M. A.</i>)	290
La riduzione dei vincoli al commercio tra Israele e Palestina: il <i>report</i> del «Peres Center for Peace» (<i>Giorgio Mocavini</i>)	292
Diritti nazionali e diritto europeo: un seminario italo-spagnolo a «Roma Tre» (<i>Francesca Di Lascio</i>)	295
Un convegno sul servizio idrico integrato (<i>Federico Caporale</i>) .	297
Un convegno su istituzioni, territorio e regole delle <i>smart cities</i> (<i>Elisabetta Tati</i>)	299
Il convegno annuale del Gruppo San Martino (<i>Hilde Caroli Casavola</i>)	301
Il 62° convegno di studi amministrativi (<i>G. P. C.</i>)	303

Libri ricevuti	307
-----------------------------	-----

Notizie sui collaboratori	309
----------------------------------------	-----

Contents	315
-----------------------	-----

Istruzioni per gli autori	323
----------------------------------------	-----

Un primo tentativo di legittimazione della figura vi è stato con il caso delle valli da pesca della Laguna di Venezia. La Corte EDU, nella causa *Valle Pierimpiè*, ha accolto il ricorso presentato dal privato che era stato invece oggetto delle citate pronunce della Cassazione del 2011 (e, sulla medesima falsariga, anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1076/2014), facendo prevalere, quindi, un impianto individualistico del diritto di proprietà. Peraltro, se è vero che la Corte EDU ha accolto parzialmente il ricorso, è anche vero che essa ha deciso sul piano della carenza di proporzionalità della misura adottata, perché il privato avrebbe dovuto ricevere un indennizzo ragguagliato al valore di mercato del bene. La Corte, in applicazione della sua radicata giurisprudenza, ha ritenuto che lo Stato non potesse acquisire i beni senza giusto indennizzo, a seguito dell'accertamento giurisdizionale della loro demanialità. Si è rilevato, infatti, che la società vantava titoli di proprietà sin dal XV secolo e alla stessa erano sempre state chieste le tasse sulla proprietà fondiaria. La Corte, peraltro, non ha contestato la finalità pubblica sottesa alla configurazione del bene nella nozione tradizionale di bene demaniale, dal momento che ha considerato uno scopo legittimo di interesse generale la preservazione dell'ambiente e dell'ecosistema naturale attraverso la destinazione a uso pubblico. Con ciò, a patto che sia rispettato il principio di proporzionalità dell'azione, la Corte EDU ha avallato l'obiettivo di fondo o, quantomeno, ha lasciato la definizione dello stesso all'ordinamento nazionale: è possibile, quindi, una lettura non unidirezionale della pronuncia adottata dalla Corte EDU.

In conclusione, il libro di Angelo Lalli è utile, perché consente di ragionare su un tema di grande attualità, estremamente controverso, dalla prospettiva storica, immergendo quindi le vicende che hanno investito l'Europa e il nostro ordinamento nel corso dell'ultimo quarto secolo nel più complesso fluire dello spazio-tempo. Uno sguardo panoramico che consente di meglio percepire la necessità di ricercare un rinnovato assetto sia in campo nazionale sia in seno all'ordinamento sovranazionale.

Ciò posto, l'impressione è che vi sia ancora molto lavoro da fare per i giuristi, al fine di rendere meno «liquida» la nozione di beni comuni.

ALDO SANDULLI

Graziana URBANO, *Equilibrio di bilancio e governance sanitaria*, Bari, Cacucci, 2016, 327, ISBN: 9788866115083.

L'ampia ricerca di Urbano investe un tema di grande attualità: la possibilità che le recenti regole di bilancio, assunte a livello costituzionale, limitino altri diritti, anch'essi tutelati dalla Costituzione. Tra questi, l'autrice esamina il diritto alla salute.

Urbano inizia il suo lavoro, suddiviso in cinque capitoli, presentando i due temi che interferiranno tra loro per tutto lo svolgimento della ricerca: la dimensione che l'ordinamento riconosce al diritto alla salute, oggetto del primo capitolo, e il rilievo costituzionale assunto dal pareggio del bilancio, tradottosi poi in equilibrio tra entrate e spese, cui è dedicato il secondo. Seguono, poi, un terzo capitolo nel quale il principio dell'equilibrio del

bilancio è trattato con attenzione all'organizzazione dell'amministrazione sanitaria e un quarto capitolo nel quale si esamina il principio dell'equilibrio del bilancio e la programmazione sanitaria. In un ultimo capitolo conclusivo è trattata l'ipotesi di bilanciamento tra diritto alla salute e principio dell'equilibrio del bilancio.

Nel primo capitolo della ricerca, Urbano analizza le dimensioni del diritto alla salute considerato, dall'art. 32 Cost., fondamentale diritto del cittadino e interesse della collettività. L'evoluzione di questo diritto è ripercorsa da Urbano a partire dall'Unità d'Italia fino ad arrivare alle discussioni durante l'Assemblea costituente. In quella sede, in un primo tempo, si tese a considerare diritti fondamentali le libertà che erano solo riconosciute dalla Costituzione, perché esistenti indipendentemente da quella. In seguito all'affermarsi di diversi principi, tra i quali, soprattutto, quello di eguaglianza sostanziale, la Costituzione, con l'art. 32, riconobbe la tutela della salute nella sua duplice veste di diritto fondamentale e sociale (M.S. Giannini, *I rapporti tra Stato e cittadini attinenti all'eguaglianza e alla solidarietà sociale*, allegato al verbale del 15 giugno 1946 della Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, ora in M.S. Giannini, *Per uno Stato democratico-repubblicano*, con introduzione di S. Cassese, Roma, Edizioni Storia e letteratura, 2016, 57 ss. e M. Luciani, *Sui diritti sociali*, in *Democrazia e diritto*, nn. 4-94/1-95).

Nel corso della sua evoluzione, osserva Urbano, il principio di eguaglianza sostanziale porta a configurare il diritto alla salute come servizio pubblico generale (M.S. Giannini, *Stato sociale: una nozione inutile*, in *Studi in onore di Costantino Mortati*, Milano, Giuffrè 1977, 139 ss.) che assume il carattere della mutevolezza, a causa delle diverse interpretazioni possibili e subite nel corso del tempo. Ma, soprattutto, negli anni successivi all'approvazione della Costituzione, l'ordinamento si assunse il compito di conciliare le due anime del diritto alla salute, come fondamentale e sociale e, soprattutto, di definire il ruolo dei pubblici poteri nella tutela effettiva del diritto (p. 47), tema centrale della ricerca.

Negli anni Ottanta, la giurisprudenza costituzionale aggiunge al diritto alla salute il carattere dell'inviolabilità considerandolo non declassabile dinanzi ai poteri esercitati dalla pubblica amministrazione. Ed è al termine del decennio e all'inizio degli anni Novanta che il diritto alla salute, la cui tutela è divenuta sempre più onerosa, anche per effetto dell'allungamento della vita umana e del costo crescente delle prestazioni sanitarie, si intreccia con i profili finanziari dal momento che la pienezza del diritto dipende da decisioni pubbliche connesse con la distribuzione delle risorse raccolte con la fiscalità generale (C. Pinelli, *Sui "livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali" (art. 117, c. 2, lett. m, Cost.)*, in *Dir. pubbl.*, 2002, 881 ss.). Osserva Urbano che il legame con la fiscalità generale solleva un interrogativo, presente anche nella giurisprudenza costituzionale, sull'entità dei condizionamenti cui il diritto può essere sottoposto (p. 82). E questa connessione mette in luce l'esigenza di individuare un «nucleo irriducibile» del diritto da salvaguardare (p. 85), perché la sua tutela non può essere eccessivamente ridotta, né assumere diversa intensità da territorio a territorio. Ed è per questo motivo che nella riforma costituzionale del 2001, con l'art. 117, comma 2,

lettera m), si affida alla legge dello Stato la determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni», espressione che Urbano considera la «forma normativa dell'uguaglianza», concernente i diritti civili e sociali da garantire sull'intero territorio nazionale (*Commento all'art. 117 cost.*, c. 2, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Milano, Utet, 2006, 2233, ss.).

Questi diritti sociali sono anche garantiti, nella Costituzione, con l'art. 119, comma 5, con l'art. 120, comma 2 e tutelabili con l'art. 116, cost. comma 2, che riconosce, alle regioni che ne facciano richiesta, la possibilità di godere di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117, tra le quali è menzionata la tutela della salute.

La tutela del diritto alla salute è oggi condizionata dall'introduzione nella Costituzione dell'equilibrio del bilancio, in vista dell'affermazione di una società più austera. Si tratta di un principio che, formalmente, deriva dall'adozione di due trattati internazionali, tra loro collegati. Peraltro, la penetrazione del principio ha un'origine più complessa, fondandosi sulla sua adozione da parte di uno Stato, leader nella guida economica dell'Unione che lo ha inserito nella propria costituzione nel 2009 (R. Perez, *La nuova disciplina di bilancio in Germania*, in *Giorn. dir. amm.*, n. 1, 2011, 95 ss). Da quell'adozione, il principio è nell'ordinamento europeo ed è tra gli Stati, all'interno di un trattato internazionale. Osserva Urbano che un elemento è innegabile: la costituzionalizzazione dell'equilibrio di bilancio impone una programmazione ragionevole e proporzionata anche dei diritti sociali (p. 278).

Naturalmente, Urbano non trascura di analizzare il ruolo delle regioni e degli enti locali nella tutela del diritto alla salute, assicurata dalle diverse forme di entrata previste dall'art. 119 cost. ed erogata in base a prestazioni, fondate su costi standard determinati dai costi sopportati dalle regioni più virtuose. Il tema delle prestazioni apre però anche quello dell'organizzazione sanitaria che deve fornirle, articolata in una struttura complessa con centri attivi di prestazioni sanitarie che rivelano una parità funzionale tra pubblico e privato (M. Conticelli, *Privato e pubblico nel servizio sanitario*, Milano, Giuffrè, 2012, 251 ss. 213 ss.).

Quali sono gli effetti prodotti da questo complesso di norme sul diritto alla salute? Secondo Urbano, le nuove disposizioni costituzionali mettono in luce l'esistenza di principi ugualmente tutelati dalla Costituzione: quello che assicura una finanza sana e quello che garantisce i servizi pubblici, tra questi il diritto alla salute, soddisfatti attraverso prestazioni. Si tratta di due principi contrapposti che sollecitano interrogativi sulla misura della tutela dei diritti sociali in una fase di acuta crisi economica. L'analisi delle vicende porta Urbano alla conclusione che questo diritto non è protetto in termini assoluti, ma è soggetto a limiti quando deve integrarsi con altri diritti o interessi. Ciò che può definirsi assoluta è la garanzia dell'insopprimibilità del suo nucleo. In pratica, il diritto alla salute è assoluto e inviolabile e non perde questi caratteri finché non si rapporta al caso concreto. In quel preciso momento, il diritto, secondo Urbano, perde i suoi connotati formali «senza privarsi di quelli sostanziali che attengono al valore in esso espresso» (p. 247).

Di fatto, il diritto alla salute al momento dell'effettiva tutela, si fonda su prestazioni individuate dal legislatore, anche sulla base delle esigenze finanziarie dell'ordinamento, e ciò porta alla definizione del diritto alla salute come garantito da prestazioni pubbliche e, quindi, finanziariamente condizionato, come precisato dalla Corte costituzionale che, interpretando l'art. 32 Cost., ha stabilito che la salute è garantita dallo Stato nei limiti delle risorse rese disponibili dalle leggi annuali di bilancio (sentenza n. 416/95). Emerge, conseguentemente, la necessità di un bilanciamento in grado di conciliare il diritto fondamentale alla salute e il principio dell'equilibrio di bilancio (T.F. Giupponi, *Il principio costituzionale dell'equilibrio del bilancio*, in *Quad. cost.*, n. 1, 2014). Ed è proprio sul bilanciamento che il diritto alla salute offre diversi spunti di approfondimento. Tra questi, due meritano una particolare attenzione.

Il primo investe il valore da attribuire ai diritti in discussione. Infatti, il legislatore e la pubblica amministrazione, cui è affidata, di fatto, l'attuazione del diritto alla salute, si trovano di fronte a situazioni costituzionalmente protette, di uguale peso, e, quindi, in grado di limitarsi reciprocamente. Non esiste, infatti, un valore gerarchico tra i diritti, che sono parte di un tessuto costituzionale complesso, la cui prevalenza va valutata separando i diritti dalla loro attuazione. Secondo questa lettura, in principio, il diritto alla salute resta pieno e imm modificabile. Il privato non è costretto a soddisfarlo sul mercato, ma è assistito da una garanzia giuridica in base alla quale ottiene il bene attraverso una prestazione pubblica.

Ed è solo sul contenuto di questa e sul modo in cui essa è offerta, che sono esercitabili condizionamenti finanziari la cui misura è stabilita dall'ordinamento. In questo modo, tuttavia, il rispetto del principio della finanza sana acquista un carattere condizionante del diritto alla salute.

Ed è sui limiti di questo condizionamento che, per espressa richiesta del legislatore costituzionale, si deve intervenire in via normativa. Naturalmente, la tutela del diritto alla salute va oltre la prestazione, interessando anche altri fatti organizzativi e coinvolgendo i pubblici poteri nello svolgimento di funzioni differenti (di gestione, di erogazione, di regolazione, di garanzia), anch'esse condizionate dalle risorse pubbliche.

Il secondo profilo da approfondire investe il contenuto del bilanciamento, essenziale nella valutazione dei diritti interferenti tra loro che sono sottoposti a un gioco continuo e incessante di affievolimento e di espansione reciproca. Si tratta di una combinazione di diritti e di doveri, che si fonda sull'utilizzazione, prevalentemente, di due strumenti di valutazione offerti dall'ordinamento: la ragionevolezza e la proporzionalità.

La proporzionalità investe l'entità dell'azione amministrativa e coincide con il criterio della giusta misura da seguire nell'esercizio del potere pubblico. In particolare, il giudizio di proporzionalità in senso stretto consiste nel raffronto tra i benefici che derivano dal perseguimento di un obiettivo e i sacrifici, che esso impone ad altri diritti e interessi in gioco. Ad esempio, l'adozione di tagli di spesa eccessivi rispetto a interventi finanziari riduttivi apportati in altri settori amministrativi, non rispetta il principio di proporzionalità ed è sindacabile.

La ragionevolezza è un principio in base al quale gli atti discrezionali dei pubblici poteri non devono essere irragionevoli e, a questo fine, l'interprete, cioè chi deve emanare l'atto, non può limitarsi a valutare il caso concreto, ma è tenuto a individuare i caratteri della prestazione e a misurarne gli effetti che può produrre nell'ordinamento.

Infatti, i costi di quanto deliberato devono costituire il criterio che guida il legislatore e la pubblica amministrazione nella comparazione tra i principi da tutelare e i loro effetti finanziari. Secondo questa lettura, sia il legislatore, sia la pubblica amministrazione sono tenuti a svolgere indagini, prima di ogni scelta, effettuando una sorta di analisi sull'impatto economico del diritto. Infatti, la valutazione degli effetti finanziari di una decisione legislativa e, soprattutto, amministrativa — considerato che oggi l'amministrazione è la protagonista principale delle scelte che attengono alla salute pur muovendo dal caso concreto, deve avere a oggetto la ragionevolezza della spesa in quanto essa può proiettarsi sull'intero ordinamento (M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Atti Seminario*, Roma, Palazzo della Consulta, 13-14 ottobre 1992, Milano, Giuffrè, 1994). Per questi possibili effetti, il principio di ragionevolezza fa oggi parte di una regola costante, presente nella stessa giurisprudenza costituzionale chiamata a giudicare la legittimità delle leggi. Si può aggiungere che l'attuazione di questa regola non può svolgersi in un'ottica nazionale, ma deve essere fondata su una concertazione che renda uniforme a livello internazionale, la tutela dei diritti sociali (A. Spadaro, *La crisi, i diritti sociali e le risposte dell'Europa*, in *Lavoro e diritti sociali nella crisi europea*, a cura di B. Caruso e G. Fontana, Bologna, il Mulino, 2015, 15 ss.).

Oltre i temi indicati, l'ampia ricerca di Urbano non trascura di esaminare, in diversi capitoli e in numerosi paragrafi e sottoparagrafi, altri argomenti tra i quali l'apertura dell'ordinamento al federalismo e il successivo tentativo di accentramento, la nozione di servizio pubblico, il ruolo dell'art. 97 Cost. con il quale si identificano i destinatari dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio nel complesso delle pubbliche amministrazioni, la portata della legge rinforzata (n. 243/2012), il principio di sussidiarietà, la recente «riforma Balduzzi» e i rapporti tra regole e principi. Su quest'ultimo tema Urbano passa dall'opinione che le regole sono direttamente applicabili e i principi non lo sono, perché per la loro attuazione è necessaria una mediazione, a quella che spinge a dubitare che dai principi possano trarsi norme direttamente applicabili, svolgendo essi una funzione essenzialmente orientativa. Precisa Urbano che se è vero che i principi posseggono una identità diversa e separata dalle regole, è anche vero che l'equilibrio di bilancio è principio e regola al tempo stesso, cioè è un «principio regolativo», configurabile come un *tertium genus* contenendo sia un principio, sia una regola (p. 169), in grado di caratterizzare il sistema giuridico amministrativo e questa qualifica ha una ricaduta sulla tutela delle aspettative dei cittadini.

Come si vede, il tema affrontato consente a Urbano di svolgere la sua indagine entro spazi molto ampi che hanno il pregio di dilatare e di arricchire l'analisi, con il rischio, però, che si indebolisca quel filo rosso che, nell'esposizione, lega la tutela di un diritto fondamentale nel momento in cui esso passa

dall'enunciazione all'attuazione, se, parallelamente a momenti di finanza sana si sostituiscono momenti di crisi finanziaria.

RITA PEREZ

Note bibliografiche

A cura di Sabino Cassese, Fabrizio Di Mascio, Elisabetta Morlino, Rita Perez, Gianluca Sgueo, Giulio Vesperini

Paolo BAFFI, *Servitore dell'interesse pubblico. Lettere 1937-1989*, a cura di Beniamino Andrea Piccone, Milano, Nino Aragno Editore, 2016, 316, ISBN: 9788884197849.

Beniamino Andrea Piccone ha raccolto in questo volume il fitto carteggio che Baffi intrattenne, nell'arco di oltre cinquanta anni, con oltre centosessanta persone. La prima è la lettera con la quale l'allora governatore della Banca d'Italia, Vincenzo Azzolini, incaricava Baffi, nell'aprile del 1937, di recarsi un mese a Londra, presso la Banca d'Inghilterra, per studiarne l'organizzazione del Servizio Studi. L'ultima è la lettera scritta da Baffi a Giorgio Napolitano, nel giugno del 1989 (Baffi morirà nell'agosto di quell'anno), per ringraziarlo di avergli inviato copia di un suo volume. Nel corpo dell'epistolario, poi, si trova la corrispondenza tra Baffi stesso e i principali personaggi della storia politica, economica, culturale dell'Italia nel ventesimo secolo. Il volume è introdotto da un lungo saggio del curatore dell'opera e si chiude con una nota articolata sulle fonti da lui utilizzate. (g.v.)

Nicholas CHARRON, Victor LAPUENTE e Bo ROTHSTEIN, *Quality of Government and Corruption from a European Perspective — A Comparative Study of Good Government in EU Regions*, Cheltenham, Edward Elgar, 2016, 251, ISBN: 9781782545439.

Ideare, applicare e aggiornare «politiche pubbliche di qualità» — in inglese *quality of government* — è un esercizio dispendioso e poco remunerativo, in particolare quando avviene in assenza di una visione d'insieme e continuità. Ne è esempio l'Europa, in cui convivono realtà molto diverse. Il volume curato da Charron, Lapuente e Rothstein le raggruppa in quattro macro aree. Nel primo gruppo si trovano i governi che, negli anni, hanno investito tempo e risorse per il miglioramento della qualità delle politiche pubbliche. Si tratta prevalentemente dei Paesi di area scandinava, che occupano le prime posizioni nei ranking europeo e globale sulla *quality of government*. Segue un secondo gruppo di Paesi, quelli dell'area del Mediterraneo, che pur registrando buone performance nell'attuazione di politiche pubbliche di qualità presentano significativi margini di miglioramento. Nel terzo e quarto gruppo sono raggruppati i governi poco efficienti nell'attua-